

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento
 della costruzione di un ponte in cemento armato sul Brenno, alla Ganna

(del 27 gennaio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il ponte sospeso sul Brenno in località detta Ganna, a Malvaglia-Rongie, venne costruito nel 1874-75 dai tre Comuni di Malvaglia, Semione e Ludiano in seguito al nubifragio del 1858 ed alla conseguente deviazione del corso del fiume sul tracciato attuale.

La spesa venne interamente sopportata dai tre Comuni, i quali assunsero anche la manutenzione.

Si trattava di un ponte a struttura leggera, adatto al passaggio dei carretti come veniva praticato in quei tempi; con l'aumento progressivo del traffico e soprattutto con i carichi sempre più pesanti che vi transitavano, le strutture del ponte dovettero subire sforzi sproporzionati alla loro resistenza ciò che ridusse il manufatto, a poco a poco, a mal partito.

Si rendeva quindi sempre più necessaria la ricostruzione del ponte e già a partire dal 1933 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni studiava i progetti di modifica della sottostruttura in legno, dopo che nel 1931 esso aveva già esaminato la possibilità di demolire il vecchio e di piazzare altrove il nuovo ponte secondo il grande progetto della congiunzione stradale fra Semione e Malvaglia attraverso la stazione di Malvaglia Rongie (preventivo del ponte franchi 115.000,—).

Le particolari contingenze create dalla nuova crisi economica ed il successivo periodo bellico facevano remorare le iniziative (salvo lo studio del progetto stradale generale avvenuto nel 1943 e preventivato in Fr. 950.000,—) e le opere, fino al 1948, quando della trattazione di questo oggetto veniva incaricato l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto nell'ambito delle cosiddette opere agricole isolate che gli erano state affidate nel 1945.

Il problema veniva impostato nel senso di far eseguire l'opera vagheggiata a cura di un Consorzio di *enti pubblici* e non dello Stato essendosi riconosciuti, da una parte il carattere agricolo e dall'altra l'importanza secondaria del manufatto e del tronco stradale interessato.

Nel 1948 venivano eseguiti i necessari sopralluoghi e rilievi ed in particolare si ordinava l'apposizione del segnale di divieto generale di transito con una tavola indicante che il ponte era pericolante e che il passaggio pedonale avveniva a rischio e pericolo dei transitanti: a così mal partito era ridotto il ponte sospeso!

L'11 febbraio 1949 il direttore del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, dopo una conferenza conclusiva con tutti gli interessati, decideva di entrare nel merito dell'opera consortile ordinando la progettazione:

- a) di un ponte in cemento armato alla Ganna, in sostituzione di quello sospeso, opera da eseguire dai tre Comuni con i sussidi dello Stato e della Confederazione;
- b) di una passerella di luce 40 m. sul Brenno prospiciente alla stazione di Malvaglia Rongie sospesa a corde metalliche con struttura in ferro della larghezza di m. 1,20 (a carico di Malvaglia, Semione e della ferrovia Biasca-Acquarossa).

I tre Comuni affidavano l'incarico della progettazione all'ing. Krüsi di Castagnola, il quale rassegnava l'incarico tecnico nel dicembre 1943 dopo che (a seguito di una visita nell'estate precedente con il capo dell'Ufficio federale delle bonifiche, che si era disposto ad accettare il progetto per il sussidiamento federale) era stata studiata anche la variante del ponte in ferro che sarebbe però divenuta eccessivamente onerosa.

I progetti venivano subito approvati dal Cantone e dalla Confederazione (20 dicembre 1949); i Municipi interessati venivano quindi invitati, il 26 gennaio 1950, a sottoporre alle rispettive Assemblee comunali gli atti in parola per una decisione di principio e ciò dopo aver concordato il piano generale di finanziamento. Tutto il 1950 passava però senza che ci pervenissero dai tre Comuni le decisioni assembleari richieste.

Soltanto il 2 marzo 1951 questo Consiglio di Stato poteva presumere la pubblica utilità dell'opera ed approvare gli atti di costituzione del Consorzio; contro gli stessi insorgeva il Comune di Semione.

Con motivata risoluzione n. 25 dell'8 gennaio 1952 il ricorso di Semione veniva respinto e le spese di costruzione del ponte (dato che quello sospeso era nel frattempo divenuto impraticabile) dichiarate di pubblica utilità e di *carattere urgente*.

Nella stessa risoluzione governativa, considerata la precarietà del vecchio ponte ed in relazione anche alla necessità di poter disporre al più presto del nuovo ponte in ragione dei lavori stradali in corso sulla cantonale e delle interruzioni causate dalle alluvioni del 1951 alla Leggiuna, lo scrivente Consiglio di Stato deliberava *l'inizio anticipato dei lavori*, prima cioè che fosse perfetta la pratica di sussidiamento.

Con ciò il 10 gennaio 1952 poteva essere pubblicato l'appalto ed il 30 gennaio veniva convocata l'assemblea costitutiva del Consorzio.

Il piano di finanziamento, basato su una presunta spesa di Fr. 78.000,— era stabilito in modo che le spese non coperte da sussidi avrebbero dovuto andare:

a carico di Malvaglia	per	Fr. 18.000,—
a carico di Semione	per	Fr. 12.000,—
a carico di Ludiano	per	Fr. 6.000,—
		Fr. 36.000,—

Sulla scorta dei dati di appalto e dell'offerta del deliberatario (Fr. 52.917,—) veniva quindi allestito il preventivo di esecuzione di Fr. 81.000,— e con ciò, il 13 febbraio 1952, l'Autorità federale ratificava la delibera e dava eccezionalmente l'autorizzazione di iniziare i lavori.

Quindi il 16 febbraio 1952 si procedeva alla stesura del contratto ed il 22 febbraio avevano inizio i lavori che venivano portati a termine nell'agosto u. s.

Il consuntivo generale si prospetta ora come segue :

— liquidazione dell'impresa	Fr. 57.468,17
— importo delle pretese riconosciute	Fr. 229,30
<i>(considerando che in tale somma sono contemplati franchi 5.012,50 per sistemazione degli accessi stradali, ne risulta che il costo delle opere da capomastro è di Fr. 52.684,97 e che siamo quindi nei limiti dell'offerta.)</i>	
— precompressione del cemento armato (offerta di Fr. 19.315,80)	Fr. 19.315,80
— onorario per progetto, direzione lavori, assistenza (secondo contratto)	Fr. 9.241,60
— onorario per le varianti studiate nel 1948 - 49 - 50 (secondo contratto)	Fr. 4.800,—
	Fr. 91.054,87

E' stabilito, attraverso la corrispondenza intercorsa con l'Autorità federale, che quest'opera verrà ammessa al beneficio di un sussidio federale del 30 % e che questo Consiglio di Stato avrebbe proposto alla Sovrana Rappresentanza di stanziare parimenti un sussidio cantonale del 30 % dai crediti per le opere del miglioramento del suolo.

Con ciò l'onere totale dei tre Comuni consorziati verrà mantenuto nei Fr. 36.000,— (più le spese amministrative non sussidiabili) ed il piano di finanziamento generale rimarrà inalterato: tuttavia a norma della cifra 5 della risoluzione governativa 8 gennaio 1952 esso verrà ripubblicato.

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento della costruzione di un ponte in cemento armato sul Brenno, alla Ganna (Malvaglia, Semione e Ludiano)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 gennaio 1953 n. 404 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione di un ponte in cemento armato sul Brenno alla Ganna (Malvaglia, Semione e Ludiano) a cura del Consorzio per il ponte alla Ganna, Malvaglia, preventivato in Fr. 91.000,— è approvato.

Art. 2. — E' stanziato a favore del Consorzio ponte alla Ganna, Malvaglia, un sussidio ordinario del 30 % netto (senza la riduzione di cui al decreto legislativo dell'8 settembre 1947) sull'importo di Fr. 91.000,— pari a Fr. 27.300,—.

Art. 3. — Il presente decreto è subordinato all'approvazione del progetto da parte della Confederazione.

Art. 4. — Il sussidio sarà pagato in base alla liquidazione debitamente approvata.

Art. 5. — La manutenzione del ponte resta a carico dell'ente esecutore.

Art. 6. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.

